

D.P.R. 4-1-1973 n. 66

Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 1973, n. 91.

5. Qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle società stesse.

La domanda di iscrizione delle società deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui la società stessa ha la sede legale.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.